

al fondo



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE Dott. STEFANO STORTO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] nato a Bergamo il [redacted] ed ivi
residente in [redacted] dichiaratamente domiciliato a
[redacted]

LIBERO ASSENTE

Difensore di fiducia: Avv. Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo

IMPUTATO

per il reato di cui all'art. 75 c. 1 D.Lgs n. 159/2011 poiché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 11.02.2016 per la durata di anni 1 e mesi 6 che, tra gli altri obblighi imposti, prevedeva quello di non presenziare a pubbliche riunioni, violava di fatto quest'ultima prescrizione, partecipando alla presentazione della squadra di calcio "Atalanta" presso lo stadio "Atleti Azzurri d'Italia". Accertato in Bergamo il 10.07.2016.

Con aggravio di recidiva specifica e reiterata (art. 99, c. 4 c.p.)

N. 63/19 Reg. Sent.

N. 1048/18 R.G

N. 9622/16 R.G.N.R.

P.M.
DR. GAVERINI

Emessa in udienza
11/01/2019

Proposta Impugnazione

il _____

da _____

il _____

da _____

IL CANCELLIERE

IRREVOCABILE

dal _____

Bergamo,

IL FUNZIONARIO

Redatta Scheda

il _____

Art.N. _____
Campione Penale

IL CANCELLIERE

Estratto per l'esecuzione

il _____

N. _____ Reg.Es.

IL CANCELLIERE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso dal Pubblico Ministero in data 19.5.2017 [redacted] era chiamato a rispondere del reato in epigrafe e tempestivamente il difensore, munito di procura speciale, chiedeva il giudizio abbreviato. Il fatto è semplice e del tutto pacifico: come emerge dalla comunicazione della notizia di reato del 25.7.2016, il prevenuto partecipava all'adunata di presentazione della squadra di calcio cittadina, tenutasi allo stadio di Bergamo il 10.7.2016. L'identificazione dell'imputato (invero neppure contestata) è sicura, atteso il nitore dei fotogrammi estrapolati dal filmato della Polizia e acquisiti agli atti (si vedano in particolare i numeri da 4 a 8), in cui si nota il [redacted] spalle al campo e fronte alla platea, ordinare e coordinare i gesti collettivi dei tifosi. Tale condotta costituisce obiettiva violazione dell'obbligo di *non partecipare a pubbliche riunioni*, contenuta nel decreto applicativo della sorveglianza speciale per anni 1 e mesi 6, che il Tribunale di Bergamo aveva emesso a carico del prevenuto in data 11.2.2016, notificato a mani il successivo giorno 13 febbraio.

Ciò detto in fatto, sotto il profilo giuridico occorre fare riferimento al recente insegnamento della prima sezione della Corte di Cassazione (sentenza 31322/18), secondo il quale l'inosservanza della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni non integra il reato di cui all'art. 75 D.L.vo 159/11. A tale innovativa conclusione la Suprema Corte perviene partendo da una sollecitazione della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, del febbraio del 2017 (De Tommaso contro Italia), che, prendendo a parametro esegetico l'art. 7 della Convenzione, ha affermato che *una norma non può essere considerata una "legge" se non è formulata con sufficiente precisione*, in modo da consentire ai consociati di adeguarsi al precetto e prevedere ragionevolmente le conseguenze della loro condotta. Sulla scorta di tale riflessione, quel Giudice sosteneva che (con riferimento alla disciplina della prevenzione di diritto italiano) gli obblighi di *vivere onestamente e rispettare le leggi* e di *non dare ragione alcuna al sospetti* non avessero un contenuto sufficientemente dettagliato.

La Grande Camera rivolgeva la propria attenzione (manifestando *preoccupazione*) anche al divieto di *partecipare a pubbliche riunioni*, evidenziando l'ampia discrezionalità riconosciuta al Giudice che ne dispone l'applicazione, senza tuttavia che la legge indichi all'interprete, con la necessaria chiarezza, il perimetro di tale suo potere e le modalità per esercitarlo. Da ciò discende che l'applicazione di misure di prevenzione *non è sufficientemente prevedibile e non è accompagnata da adeguate garanzie contro i vari possibili abusi*, con la coerente conclusione decisoria: la L. 1423/56 (oggi trasfusa nel D.L.vo 159/11) non soddisfa i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte.

In seguito a tale sentenza le Sezioni Unite Penali si pronunciavano circa le ricadute nell'ordinamento interno della decisione sovranazionale e, con la sentenza 40076/17, le stesse affermavano che l'inosservanza delle prescrizioni generiche di *vivere onestamente* e di *rispettare le leggi* da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale, non configura il reato previsto dall'art. 75 co. 2 D.L.vo 159/11; il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni che abbiano un contenuto di carattere specifico.

Sulla scorta di tali autorevoli precedenti, la prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza citata sopra, sviluppava una analoga riflessione riguardo al *divieto di partecipare a pubbliche riunioni*, manifestando l'esigenza di una rilettura costituzionalmente orientata della norma; secondo i principi di tassatività e tipicità.

Era dunque messa in luce l'assenza, nel nostro ordinamento, di una nozione unitaria di *pubblica riunione*, locuzione richiamata invece in ipotesi tipiche (dal carattere tuttavia disparato, come in art. 266 c.p., art. 18 TULPS, art. 4 L. 110/75) neppure perfettamente sovrapponibili tra loro e, complessivamente riguardate, di ampiezza tale da comportare la violazione del principio di determinatezza della locuzione medesima (con conseguente lesione del canone della

prevedibilità) e da conferire al Giudice chiamato ad inverare tale nozione una discrezionalità eccessiva, con conseguente pericolo di grave menomazione del diritto costituzionalmente garantito di riunirsi pacificamente e senza armi (art. 17 Cost.).

E' pur vero che sino ad oggi la giurisprudenza in materia di misure di prevenzione ha ritenuto superabile il descritto deficit di certezza affidandosi alla ratio della fattispecie (per cui, ai fini della configurazione del reato in esame, rilevarebbe qualsiasi situazione in cui può intervenire un numero elevato e indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati), tuttavia, come è stato con lucidità chiarito dalla Suprema Corte, la soluzione è espressione di una inversione logico-giuridica, per effetto della quale la ratio giustificatrice della fattispecie assurge ad elemento integrativo di quest'ultima (soluzione tralascia che peraltro conferma l'eccessiva latitudine dell'intervento richiesto all'interprete).

La Corte evidenzia inoltre come il carattere precettivo della norma penale è "funzionale ad influire sul comportamento dei destinatari" ma tale carattere difetta alla prescrizione che vieta di partecipare a pubbliche riunioni, perché il contenuto incerto della stessa non è in grado di orientare il comportamento sociale richiesto. L'indeterminatezza dell'oggetto del divieto è tale che impedisce la stessa conoscibilità del precetto in primo luogo da parte del destinatario e poi da parte del giudice che, si è visto, essere anzi chiamato a dare, egli, un contenuto preciso alla prescrizione.

Orbene, ciò detto, con riferimento al caso concreto, va osservato che il [redacted] nel presentarsi allo stadio per esercitare la propria funzione di guida della tifoseria organizzata, certamente violò la prescrizione impostagli e che il contenuto più pregnante della misura di prevenzione in esame era esattamente l'inibizione collegata allo stadio di calcio e alla tifoseria calcistica, con conseguente consapevolezza della violazione.

Ma anche alla luce di tali dati di fatto, la condotta del [redacted] rimane tuttavia priva di rilevanza penale e non già perché inconsapevole e involontaria ribellione ad un ordine impartitogli, ma per difetto di una valida incriminazione di tale condotta, tale non potendo intrinsecamente essere l'art. 75 D.L.vo 159/11, per le ragioni sopra esposte: il fatto che certamente la partecipazione alla riunione dei tifosi allo stadio di Bergamo rientrasse con certezza nella prescrizione imposta a [redacted] non conferisce alla norma violata i necessari caratteri di determinatezza e prevedibilità dei quali essa è e resta priva.

Trattandosi infatti di norma giuridica, la valutazione della sua rispondenza ai parametri costituzionali o convenzionali deve essere condotta in astratto, non essendo ammissibile che la stessa norma, pur priva dei necessari requisiti di legalità e dunque difettando del carattere di norma penale, possa comunque acquistare tale crisma in relazione a casi specifici e trovare applicazione concreta in base a valutazioni discrezionali dell'interprete.

L'esegesi costituzionalmente orientata della fattispecie in esame non può che portare dunque a condividere il principio enunciato dalla prima sezione della Corte di Cassazione: l'inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunioni da parte del soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, non integra il reato previsto dall'art. 75 (tanto della ipotesi di cui al primo comma ovvero al secondo) D.L.vo 159/11, con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

PQM

visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

ASSOLVE

[redacted] dal reato a lui in rubrica ascritto, perché il fatto non sussiste.
Bergamo, 11.1.2019

Spontaneamente in udienza
11-1-19
10 CARACOLLIERA
Elee LUB

Il Giudice
Stefano Storto

Stefano Storto